

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO ABILITATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Ktesios S.p.A. Associato Assofin

Corso Vittorio Emanuele II , 154 , 00186 Roma

Telefono 06 68.44.53.1 Fax 06 68.44.53.20 Servizio clienti 06 68.445.201 e-mail ktesios@ktesios.it

Iscr. Abi 31243.9 REA 731846 UIC 2804 ISVAP RUI D000231816 Iscrizione del 26/11/2007

Sito internet www.ktesios.it



INFORMAZIONI SULLE COMPAGNIE ASSICURATIVE CON CUI COLLABORA L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

<p>HDI Assicurazioni HDI Assicurazioni Spa</p> <p>Via Abruzzi, 10 CAP 00187 Roma Tel. 06042103.1 www.hdiassicurazioni.it Partita IVA 04349061004. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n°19570 dell' 08/06/93 (G.U. 14/06/9)</p>	<p>Vittoria Assicurazioni Vittoria Assicurazioni Spa</p> <p>Via Caldera, 21 CAP 20153 Milano Tel. 02 48219.1 www.vittoriassicurazioni.it Partita IVA 01329510158, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-04/1926 n°966</p>
<p>CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa</p> <p>Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazione, Sede Legale e Direzione Generale Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona Tel. 0458391111 www.cattolica.it</p> <p>Cod. Fisc. e N° Iscrizione del Reg. Imprese di Verona 00320160237 – N° Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso Isvap n. 1.00012 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966</p>	<p>Net Insurance Spa & Net Insurance Life Spa</p> <p>Via Dei Giuochi Istmi, 40 CAP 00194 Roma Tel. 06 36724.1 www.netinsurance.it e www.netinsurancelife.it E-mail: info@netinsurance.it & info@netinsurancelife.it Partita IVA 06130881003 Partita IVA 09645901001</p> <p>Net Insurance Spa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP N° 1756 del 18/02/2000 G.U. del 28/12/2000 N°301 e N°3131 del 14/12/2002 G.U. del 13/12/2002 N°292 e N°2444 del 10/07/2006 G.U. del 17/10/2006 N°164 Net Insurance Life Spa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo vita I di cui al Provvedimento ISVAP N° 2591 del 14/02/2008</p>
<p>MILANO ASSICURAZIONI Milano Assicurazioni Spa – Divisione Sasa, Gruppo Fondiaria SAI</p> <p>Riva Tommaso Gulli, 12 – 34123 Trieste Tel. 040 3190.1111 www.milass.it Partita IVA 00957670151 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/04/1923 N° 966, convertito nella L. 17/04/1925 N° 473 Iscritta all'albo delle imprese presso l'ISVAP al N° 1.00010</p>	<p>AXA FRANCE VIE società facente parte del Gruppo AXA, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Parigi n°310 499 959 con sede legale al 26 rue Drouot – 75009, Parigi, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP ai sensi dell'Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso il 20 febbraio 2006</p> <p>AXA FRANCE IARD società facente parte del Gruppo AXA, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Parigi n° 722 057 460, con sede legale al 26 rue Drouot – 75009 Parigi, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP ai sensi dell'Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l'1 gennaio 2003</p>

L'autorità preposta alla vigilanza sulla attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è l'ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Sul sito www.isvap.it, consultando l'apposito registro, è possibile verificare gli estremi identificativi e di iscrizione delle Compagnie Assicurative sopraindicate.

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

L'intermediario Finanziario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto di una Impresa di Assicurazione. Nessuna Impresa di Assicurazione od Impresa controllante di un'Impresa di Assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 10 % del Capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario sopraindicato. L'intermediario Finanziario nella sua funzione relativa alla vendita di prodotti assicurativi, accessori o complementari alla sua attività principale, incassa i premi pagati dai Contraenti/Assicurati per trasmetterli alle rispettive Imprese Assicuratrici ed incassa da queste ultime somme destinate a risarcimenti od a pagamenti dovuti in relazione ai contratti emessi. Tali importi costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario allegato al contratto stesso.

L'intermediario Finanziario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese assicurative. Nel riquadro "INFORMAZIONI SULLE COMPAGNIE ASSICURATIVE CHE COLLABORANO CON L'INTERMEDIARIO" viene riportata la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali l'intermediario finanziario ha o potrebbe avere rapporti d'affari .

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario Finanziario nella sua funzione di intermediazione alla vendita di prodotti assicurativi (accessori o complementari alla sua attività principale) si limita esclusivamente a regolare i premi pagati dal contraente/assicurato a titolo di risarcimento o pagamento nei confronti dell'impresa assicuratrice e pertanto costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell'intermediario stesso.

E' facoltà del contraente di far pervenire eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, inoltrandoli direttamente all'impresa assicuratrice. Resta altresì inteso che qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti -Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Cessione del Quinto

La cessione del quinto è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un finanziamento personale destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino ad un quinto del proprio stipendio/pensione mensile per un massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o pensione effettuato direttamente dall'ente o azienda da cui dipende il Cliente. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. N°180 del 5/01/1950 e relativo regolamento. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Delega di Pagamento

La delega di pagamento è un prestito personale destinato ai dipendenti, i quali al fine di ottenere un finanziamento, possono dare mandato all'Amministrazione presso la quale dipendono e trattenerne mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c.c.. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell'8.6.1996, n. 63 del 16.10.1996, n. 29 del 11.3.1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

SERVIZI ASSICURATIVI

Polizza Vita

Contraente: Ktesios S.p.A.

Assicuratori: Società Assicuratrici tra quelle sopra elencate

Beneficiario: Società erogante il finanziamento richiesto.

Assicurato: Persona fisica, ossia il Richiedente, che sottoscrive il finanziamento con Ktesios S.p.A. e aderisce alla copertura assicurativa.

Impegni delle Società Assicuratrici

Le società di Assicurazioni si impegnano a pagare i Beneficiari, in caso di decesso di un Assicurato, un capitale pari alla sommatoria delle rate non ancora corrisposte dallo stesso. Al momento della concessione del prestito, il capitale assicurato è pari al montante lordo. In caso di vita dell'assicurato al termine del periodo prefissato di copertura assicurativa, che coincide con il periodo di estinzione del debito, l'assicurazione si estingue e nulla è dovuto dalla Società.

Garanzia: si garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che, alla data del decesso dell'assicurato, residua del rapporto di finanziamento.

Esclusioni: Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali. Sono esclusi i decessi causati da: a) dolo del Contraente/Assicurato/o Beneficiario; b) partecipazioni attive dell'Assicurato ad attività dolose; c) partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra - Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; e) Suicidio se avviene nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione; f) malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni gravi note e diagnosticate all'Assicurato all'atto della sottoscrizione del Finanziamento.

Nei casi di esclusione, a seguito del mancato pagamento del capitale assicurato, la Società Assicuratrice restituisce immediatamente il premio versato relativo a quell'Assicurato: contestualmente il contratto di assicurazione per quell'Assicurato perde qualsiasi valore ed efficacia, e nulla è più dovuto da ambo le parti.

La Società Assicuratrice accetta il rischio relativamente all'applicazione individuale di un Assicurato, ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile, solo se sussistono tutte le condizioni previste dalla polizza.

Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Decorrenza e Termine della Garanzia: la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 della data di erogazione del Finanziamento, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia pervenuto il consenso, quando previsto, da parte della Società Assicuratrice; avrà termine alla data di scadenza dell'ammortamento del finanziamento.

Premio di Assicurazione: le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Contratto di Finanziamento. Il premio è funzione del sesso, dell'età del Capitale Lordo Mutuabile

Pagamento della Società: La Società Assicuratrice condiziona il pagamento della prestazione alla preventiva acquisizione dei documenti necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento da effettuarsi a cura della Contraente o degli aventi causa dell'Assicurato. Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi: certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società stessa. Verificatosi il decesso dell'Assicurato la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

Beneficiari: Il capitale assicurato viene pagato al Beneficiario. In caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore e la contraente di essa verrà trasferita automaticamente all'Assicurato il quale potrà designare un nuovo Beneficiario; in mancanza di tale designazione l'applicazione individuale andrà a beneficio degli Eredi legittimi dell'Assicurato.

Polizza Rischio Impiego

(non presente per i finanziamenti tramite cessione o delega di quota della pensione)

Contraente: Ktesios S.p.A. (nel caso di polizza rientrante nel ramo "Credito"), oppure il Richiedente (nel caso di polizza rientrante nel ramo "perdite pecuniarie")

Assicuratori: Società Assicuratrici tra quelle sopra elencate

Beneficiario: Società erogante il finanziamento richiesto.

Assicurato: Persona fisica, ossia il Richiedente, che sottoscrive il finanziamento con Ktesios S.p.A. e aderisce alla copertura assicurativa.

Oggetto del Contratto La copertura assicurativa, a garanzia delle perdite economiche subite dal contraente, è riferita al rischio di cessazione del diritto dell'Assicurato allo stipendio conseguente al verificarsi di uno degli eventi assicurati di cui al successivo capoverso "Eventi Assicurati ed Esclusioni". Nel corso della durata contrattuale il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato determinato secondo quanto previsto al successivo capoverso "Capitale Assicurato". In caso di sottoscrizione di polizza assicurativa rientrante nel ramo "perdite pecuniarie", il costo della stessa sarà a carico del Richiedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati all'Assicuratore direttamente dalla Finanziaria al momento dell'erogazione del prestito, senza diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente. Diversamente, nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa a rientri nel ramo "Credito" ed il relativo premio sia stato corrisposto integralmente dalla banca/finanziaria e non posto a carico del Richiedente, in caso di perdita d'impiego di quest'ultimo è fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di rivalersi sul cedente/delegante per le somme pagate al Finanziatore

Prestiti oggetto della garanzia assicurativa: Sono oggetto della presente assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di nuova erogazione emessi dalla Contraente in favore di dipendenti di amministrazioni sia pubbliche che di aziende private, sempre che con contratto a tempo indeterminato. In particolare sono oggetto della garanzia assicurativa i seguenti prestiti:

-Prestiti mediante Cessione del Quinto dello Stipendio

-Prestiti mediante Delegazione di Pagamento

Entrata in vigore e durata del Contratto: Presupposto necessario di entrata in vigore è la sottoscrizione da parte dell'Assicurato della Proposta di Assicurazione e in caso di mancata dichiarazione di buono stato di salute non sarà prestata alcuna copertura assicurativa. Il contratto entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito di un finanziamento da questi erogato ed è attestato da polizza di assicurazione emessa dall'impresa sempre che il Contraente abbia corrisposto alla stessa il relativo premio. La durata contrattuale coincide con quella fissata per il finanziamento e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento.

Eventi assicurati ed esclusioni: L'obbligo da parte della Società ad erogare il capitale assicurato insorge quando si verifichi uno di questi eventi: risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di risoluzione; il pensionamento anticipato; il decesso del Cedente, in alcuni casi.

Capitale Assicurato: è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento.

Premio Assicurativo: Premio anticipato in un'unica soluzione a fronte della Copertura assicurativa. Il premio complessivo è corrisposto dalla Finanziaria, la quale, o ne sostiene personalmente i costi nel caso di polizza rientrante nel ramo "Credito" o, diversamente, lo incassa da ciascun Assicurato nell'ipotesi di sottoscrizione di polizza rientrante nel ramo "Perdite Pecuniarie".

Passaggio dell'Assicurato alle dipendenze di altra Amministrazione Pubblica o Azienda privata: L'assicurato/Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento alla Contraente nonché al datore di lavoro che lascia affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo datore di lavoro il conto residuo del finanziamento assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge e di contratto di prestito.

Beneficiari: è l'ente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest'ultimo espressamente delegata. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, rimanendo il contratto in pieno vigore, il beneficio di polizza viene trasferito a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato oppure alle persone da queste eventualmente designate.

Pagamento delle prestazioni: la liquidazione del Capitale Assicurato avviene a seguito della denuncia del sinistro e sempre corredata dalla documentazione indicata sulle polizze della Società di Assicurazione